



CONFINDUSTRIA

Decreto Legge Brexit

27 maggio 2019

Nota di Aggiornamento

È stato emanato il Decreto Legge 25 marzo 2019 n. 22 recante “misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest’ultimi dall’Unione europea” (cd. Decreto Brexit).

Il Decreto, che è entrato in vigore lo scorso 26 marzo, è stato convertito con modifiche dalla Legge 20 maggio 2019 n.41 (GU n.120 del 24-05-2019).

In particolare il Decreto Brexit contiene:

- I. disposizioni in materia di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G in materia di telecomunicazioni, che estendono l'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo sulla banda larga;
- II. disposizioni per garantire la stabilità finanziaria in materia di banche, operatori finanziari e assicurativi, nonché norme a tutela delle persone fisiche (in tema di salute, sicurezza, cittadinanza) in caso di recesso del Regno Unito dall’Unione europea senza accordo;
- III. misure con cui si dà prosecuzione alla garanzia dello Stato sulle passività emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione (GACS) per favorire lo smaltimento dei crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari.

Di seguito sono analizzate le principali misure contenute nel Decreto che saranno applicate nel caso di mancata ratifica, entro il 31 ottobre 2019, da parte del Regno Unito dell’accordo per il recesso dall’Unione europea approvato dal Consiglio europeo il 25 novembre 2018.

Poteri speciali sui servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G

Il Decreto Brexit interviene in materia di poteri speciali dello Stato sugli assetti societari inerenti alle attività di rilevanza strategica (cd. *golden power*).

In particolare, il provvedimento estende il campo di applicazione della disciplina del *golden power* - introdotta dal Decreto Legge n. 21/2012 e successivamente modificata dal Decreto Legge Fiscale (Decreto Legge n. 148/2017) - alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di uso improprio dei dati, con implicazioni sulla sicurezza nazionale.

Nel merito, la nuova misura attribuisce rilevanza strategica ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e, di conseguenza, assoggetta alla notifica preventiva al Governo e all’eventuale esercizio dei poteri di veto i contratti o gli accordi riferiti a tali servizi (acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti, ovvero l’acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica), quando posti in essere con soggetti esterni all’Unione europea.

Al riguardo, anche per evitare fenomeni elusivi, la norma identifica il soggetto esterno all'UE non solo nella persona fisica o giuridica che non abbia la residenza, la sede legale ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'UE o dello Spazio economico europeo (SEE), ma anche i soggetti che, pur residenti nell'UE, risultino controllati direttamente o indirettamente da soggetti extra UE. Si considerano esterni all'UE anche quei soggetti che abbiano stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale nell'UE o nel SEE per eludere la disciplina.

Inoltre, tenendo conto delle peculiarità delle attività collegate alla rete 5G, la valutazione del Governo sull'eventuale esercizio dei poteri speciali terrà conto anche dei fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano.

Infine, il provvedimento prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, possano essere adottate misure di semplificazione delle modalità di notifica e della procedura istruttoria per l'eventuale esercizio del potere di veto del Governo.

Si segnala che le nuove disposizioni non sembrano applicabili ai contratti e agli accordi in essere, mancando un'espressa previsione in tal senso.

Recesso del Regno Unito in assenza di accordo

Il Decreto Brexit introduce disposizioni finalizzate a regolare, in caso di recesso senza accordo del Regno Unito dall'Unione Europea, specifici servizi e attività svolte in Italia da soggetti finanziari e assicurativi aventi sede legale nel Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e da soggetti aventi sede legale in Italia nel Regno Unito.

In merito a soggetti bancari, finanziari e assicurativi italiani che operano nel Regno Unito è consentita la prosecuzione dell'attività nel periodo transitorio di 18 mesi dalla data di recesso, previa notifica alle autorità competenti e nel rispetto delle disposizioni che saranno previste nel Regno Unito in caso di recesso senza accordo.

Oltre il periodo transitorio, i soggetti bancari e finanziari italiani potranno operare a condizione che – entro 12 mesi dalla fine del periodo transitorio – presentino alle autorità competenti un'istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

Per quanto riguarda i soggetti del Regno Unito che operano sul territorio italiano, il Decreto prevede quanto segue.

In generale, le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che alla data di recesso operano in Italia avvalendosi del diritto di stabilimento mediante succursali possono proseguire l'attività durante il periodo transitorio (18 mesi), previa notifica alla Banca d'Italia.

Qualora tali soggetti svolgano invece la loro attività in libera prestazione di servizi finanziari possono continuare a svolgerla limitatamente a quanto necessario per la gestione dei rapporti instaurati precedentemente alla data di recesso e senza la possibilità di concludere nuovi contratti, né di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti.

È concessa una deroga alle banche e alle imprese di investimento per le attività svolte nei confronti delle controparti qualificate e dei clienti professionali, nonché per la gestione degli eventi del ciclo di vita di contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale, anche nel caso in cui ciò implichi una modifica dei contratti, ma non oltre il periodo transitorio e previa notifica alle autorità competenti.

Nel caso in cui i soggetti del Regno Unito che operano sul territorio italiano (ad eccezione degli istituti di moneta elettronica che operano in regime di libera prestazione di servizi ai quali questa possibilità è preclusa) desiderino proseguire le loro attività oltre il periodo transitorio, dovranno presentare alla Banca d'Italia, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di avvio di tale periodo, l'istanza prevista per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative operazioni ovvero per la costituzione di un intermediario italiano.

Le banche e le imprese di investimento che continuano a svolgere attività e servizi bancari e di investimento nel periodo transitorio aderiscono di diritto ai sistemi italiani di garanzia dei depositanti e di indennizzo degli investitori.

Inoltre le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica mantengono l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela disciplinati dalla legge italiana.

Per gli istituti di pagamento, i gestori di fondi, gli OICR, istituti di moneta elettronica che hanno sede nel Regno Unito e operano in Italia in regime di libera prestazione dei servizi a favore di clienti al dettaglio e clienti professionali su richiesta, è disposta la cessazione, entro la data di recesso, delle proprie attività. Sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinaria chiusura dei rapporti.

Per quanto riguarda il settore assicurativo, il Decreto Brexit dispone che imprese di assicurazione, intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito che operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi, dopo la data di recesso saranno cancellate dall'elenco delle imprese UE e nel periodo transitorio potranno proseguire l'attività ma solo nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso.

In merito ai gestori di sedi di negoziazione, il Decreto Brexit prevede la possibilità, per i gestori italiani, di continuare a svolgere la propria attività nel Regno Unito per il periodo transitorio previa presentazione di relativa istanza e, viceversa, per i gestori del Regno Unito.

Per quanto riguarda i fondi pensione, è stato disposto che durante il periodo transitorio, ai fini dell'applicazione della disciplina dei limiti di investimento contenuta nel Decreto MEF 166/2014, gli investimenti, detenuti alla data di entrata in vigore del Decreto Brexit, in quote o azioni di OICVM e FIA del Regno Unito sono assimilati, rispettivamente, agli OICVM e ai FIA UE.

Disposizioni finalizzate alla partecipazione italiana a istituzioni finanziarie e gruppi intergovernativi internazionali

Il Decreto autorizza la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) reso necessario per sostituire il capitale sottoscritto dal Regno Unito e garantire in tal modo l'operatività, la solvibilità e il merito di credito della Banca. La sottoscrizione dell'aumento di capitale ammonta a circa 6,9 miliardi di euro e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Inoltre sono state introdotte, in prima lettura al Senato, alcune misure finalizzate al chiarimento di alcuni dubbi interpretativi in materia di applicazione di principi contabili internazionali e una norma che ammette la Cassa depositi e prestiti (CDP) alle negoziazioni per conto proprio nelle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato.

Disposizioni sulla garanzia dello Stato in materia di cartolarizzazione delle sofferenze (GACS)

Il Decreto Brexit dispone il prolungamento della GACS (istituita con il Decreto legge 18/2016) ovvero la concessione della garanzia statale su titoli cartolarizzati, aventi come sottostanti i crediti in sofferenza delle banche e degli intermediari con sede in Italia.

La misura è temporanea, destinata cioè a operare per ventiquattro mesi dalla data della positiva decisione della Commissione UE, prorogabili per altri dodici mesi, previo parere positivo delle autorità europee.

Sono state inoltre introdotte alcune modifiche alla disciplina originaria (in particolare: è stata elevata la misura del rating minimo necessario perché i titoli senior accedano alla garanzia statale; si dettano maggiormente le condizioni alle quali è consentito il pagamento degli interessi dei titoli cd. mezzanine e delle remunerazioni al cd. servicer, in modo da ancorare tali emolumenti alla tempistica degli incassi delle operazioni di cartolarizzazione; è stata modificata la disciplina del corrispettivo della garanzia statale, anche a seguito di specifiche indicazioni della Commissione UE), chiarendo che queste sono applicabili alle garanzie di nuova concessione, successivamente alla data del 6 marzo 2019.

È stata introdotta poi una norma che affida al MEF la redazione di una relazione entro il 30 giugno di ogni anno, contenente i dati relativi all'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato e gli obiettivi di performance collegati. La relazione è trasmessa alle Camere e pubblicata in sintesi nel rapporto annuale sul debito pubblico.

Al fine del prolungamento delle GACS, il Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e alimentato a valere sul Fondo per le garanzie dello Stato, viene rifinanziato di 100 milioni di euro per il 2019.